

REGOLAMENTO (CE) N. 482/96 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 1996****recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

considerando che occorre definire con precisione le fattispecie in cui è possibile non esigere che alcuni documenti accompagnino la dichiarazione doganale;

considerando che, qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare un rappresentante o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria, l'autorità doganale dovrebbe aver la facoltà di considerare invalida la dichiarazione;

considerando che gli articoli da 325 a 340 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95⁽³⁾, istituiscono un metodo di cooperazione amministrativa speciale per giustificare il carattere comunitario dei prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e delle merci ottenute a partire da tali prodotti su dette navi;

considerando che data la particolarità della cattura, dell'ottenimento e del trasporto verso la Comunità di detti prodotti e merci è opportuno inserire nella parte II, titolo II, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativo al carattere comunitario delle merci, una sezione contenente le particolari condizioni relative a detti prodotti e merci;

considerando che il carattere comunitario di detti prodotti e merci deve essere esaminato indipendentemente dal loro trattamento o dalla classificazione tariffaria, dalla nazionalità e dal tipo del mezzo di trasporto e dallo Stato membro di introduzione nella Comunità;

considerando che è opportuno definire in modo rigoroso la nave da pesca comunitaria e la nave officina comunitaria;

considerando che, onde evitare l'eccessiva produzione di documenti, le autorità doganali possono concedere eccezioni alla procedura relativa allo sbarco dei prodotti e delle succitate merci dalle navi da pesca comunitarie;

considerando che, al fine di migliorare il controllo dell'utilizzazione di detta procedura, si ritiene necessario preve-

dere la vidimazione dei formulari T2M da parte dell'autorità competente per la registrazione della nave destinataria di detti formulari, l'inclusione in tali documenti di eventuali certificazioni fatte da terzi e l'informazione alla dogana emittente dei formulari dell'uso fatto di tali documenti;

considerando che, in ragione del persistere di comportamenti fraudolenti nell'ambito della procedura di transito comunitario, è opportuno introdurre disposizioni che permettano di imporre percorsi obbligatori e di vietare il cambiamento dell'ufficio di destinazione soprattutto nel trasporto di merci in relazione alle quali la garanzia globale è sospesa; che è necessario rafforzare il sistema di esercizio della garanzia globale e di rendere più flessibili le disposizioni concernenti la sospensione di tale garanzia modificando dette disposizioni; che, per ragioni di chiarezza, gli articoli 360, 361 e 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere riformulati; che è necessario uniformare le corrispondenti disposizioni degli articoli 368 e 376 di detto regolamento;

considerando che è opportuno introdurre una maggiore flessibilità in materia di prove alternative che consentano lo scarico delle operazioni di transito comunitario in caso di non restituzione dell'esemplare n. 5 del documento amministrativo unico;

considerando che, per quanto riguarda le modalità d'applicazione dei carnet TIR, il territorio doganale della Comunità costituisce un unico territorio;

considerando che l'aumento dei casi di frode nel trasporto di merci soggette a regime TIR può portare all'adozione, da parte delle autorità competenti, di misure di esclusione da detto regime, ai sensi dell'articolo 38 della convenzione TIR;

considerando che è opportuno armonizzare a livello comunitario le modalità d'applicazione del precitato articolo 38;

considerando che le condizioni economiche previste nell'ambito delle procedure del perfezionamento attivo dovrebbero essere applicate in maniera uniforme in tutta la Comunità;

considerando che gli uffici doganali degli Stati membri risultano incontrare delle difficoltà nell'autorizzare l'ammissione temporanea delle merci di cui all'articolo 684 del regolamento (CEE) n. 2454/93; che in caso di importo elevato, dette autorità hanno soltanto la possibilità di chiedere una dichiarazione scritta; che la dichiarazione scritta è collegata alla costituzione di una garanzia obbligatoria di importo pari a quello dell'obbligazione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

doganale in molti casi a rinvii indesiderati dei viaggiatori alle frontiere della Comunità oppure all'autorizzazione dell'ammissione temporanea senza costituzione di una garanzia anche in caso di elevato importo dei dazi; che la soluzione appropriata di queste difficoltà richiede l'ammissione per i casi in questione dell'autorizzazione e del vincolo al regime delle merci di cui all'articolo 684 mediante una dichiarazione verbale; che occorre quindi adeguare le corrispondenti disposizioni;

considerando che l'immissione in libera pratica delle merci di importazione precedentemente vincolate al regime dell'ammissione temporanea comporta la riscossione di interessi compensativi sull'importo globale dei dazi all'importazione da pagare; che per motivi di parità di trattamento questa riscossione deve essere estesa a casi in cui un'obbligazione doganale insorge per cause diverse dall'immissione in libera pratica; che l'insorgenza di obbligazioni doganali derivanti dal vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione deve essere esonerata da questa norma, dato che in questo caso non è stato ottenuto alcun vantaggio finanziario; che le stesse ragioni prevalgono anche nei casi dove una garanzia è costituita per il deposito in specie corrispondenti a l'uno o l'altro degli importi dei debiti doganali ripresi all'articolo 192, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92; che ai fini di una maggiore sicurezza giuridica è necessaria una migliore coerenza tra le disposizioni riguardanti la riscossione d'interessi compensativi; che ciò richiede la modifica dell'articolo 709 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e il suo adeguamento alle disposizioni dell'articolo 589; che nel corso di detta modifica e di detto adeguamento è opportuno effettuare talune correzioni redazionali dell'articolo 709;

considerando che il documento amministrativo unico deve essere modificato per tener conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/95, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche sugli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾ e dei relativi regolamenti d'applicazione;

considerando che detti atti hanno introdotto una serie di modificazioni che devono essere recepite nella normativa doganale relativa al documento amministrativo unico;

considerando che è opportuno uniformare le disposizioni relative alla casella 33 dell'esemplare di controllo T 5, dell'esemplare T 5 bis e della rubrica dal titolo «codice delle merci» della distinta di carico T 5 alle disposizioni relative al documento amministrativo unico;

considerando che è opportuno ampliare dei prodotti compensatori ai quali nell'ambito delle procedure di perfezionamento attivo può applicarsi la tassazione in conformità di elementi specifici;

considerando che per motivi di ordine economico è opportuno completare l'elenco dell'allegato 87 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

- 1) All'articolo 218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto.»

- 2) All'articolo 243, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2, 3 e 4.»

- 3) Nella parte II, titolo II, capitolo 3, dopo il testo «Carattere comunitario delle merci», viene aggiunto il testo seguente:

«Sezione 1

Disposizioni generali»

- 4) Dopo l'articolo 324 viene aggiunto il testo seguente:

«Sezione 2

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi»

- 5) Gli articoli 325 e 326 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.

2. Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:

a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità da parte di una nave da pesca comunitaria, e

b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere,

che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunità secondo il disposto dell'articolo 326.

3. La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunità da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.

Articolo 326

1. Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2 che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunità:

a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o

b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o

c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o

d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità in cui detti prodotti e merci non stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).

Dopo tale presentazione il formulario T2M non può più essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.

2. Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti o merci, in assenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio (*).

(*) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

6) Gli articoli da 328 a 337 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 328

Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso.

Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.

Il blocchetto ha una validità di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validità di detti formulari è garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso.

Articolo 329

Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi è stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualvolta:

a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b) che effettua il loro trattamento,

- b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto affinché siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità,
- c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,
- d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità.

Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 330

Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniquale volta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto — per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunità — o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima.

Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 331

All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo è registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.

Articolo 332

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, detto formulario è valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 è compilata e vidimata dalle autorità doganali di tale paese o territorio.

2. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M il nome, la natura, la massa

lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.

Articolo 333

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:

- a) indica, nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonché il numero dell'estratto di cui alla lettera b);
- b) redige un «Estratto» T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328.

Ciascun «Estratto» e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonché una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:

- Extracto
- Udskrift
- Auszug
- Απόσπασμα
- Extract
- Extrait
- Estratto
- Uittreksel
- Extracto
- Ole
- Utdrag.

Il formulario «Estratto» T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunità indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantità dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorità doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.

2. Quando la totalità dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a) sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunità, l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorità di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

3. Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunità, il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale.

Articolo 334

Ogni formulario T2M, iniziale o "Estratto", viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime.

Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Articolo 335

In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunità con procedura "T2" in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.

Qualora la totalità dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.

Articolo 336

Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.

Se, prima dell'utilizzazione della totalità dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

Articolo 337

L'articolo 324 si applica *mutatis mutandis*.

7) Gli articoli 338, 339 e 340 sono soppressi.

8) All'articolo 348 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis. Quando si applicano le disposizioni dell'articolo 362, o quando le autorità doganali lo considerano necessario, l'ufficio di partenza può prescrivere un percorso per la spedizione. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda dell'obbligato principale, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale la spedizione si trova durante il trasporto lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul documento T1 e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

1ter. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. La spedizione e il documento T1 vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trova la spedizione. Le autorità doganali informano con la massima sollecitudine l'ufficio di partenza della deviazione e annotano i dettagli salienti sul documento T1.»

9) All'articolo 356 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Quando le autorità doganali lo considerano necessario, o quando si applicano le disposizioni dell'articolo 362, l'ufficio di destinazione può essere cambiato, unicamente su domanda dell'obbligato principale, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale la spedizione si trova e con l'accordo dell'ufficio di partenza. Le autorità doganali informano l'ufficio di destinazione inizialmente previsto ed annotano i dettagli salienti sul documento T1.»

10) Gli articoli 360, 361 e 362 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 360

1. Possono utilizzare la garanzia globale solamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere stabiliti nello Stato membro in cui la garanzia è prestata,
- b) aver utilizzato regolarmente il regime di transito comunitario in qualità di obbligato principale o di spedizioniere nel corso dei sei mesi precedenti, ovvero essere riconosciuti dalle autorità doganali come soggetti la cui situazione finanziaria è sana e idonea a far fronte agli impegni assunti,
- c) non avere commesso alcuna infrazione grave o reiterata dalla normativa doganale o fiscale.

2. La garanzia globale è costituita in un ufficio di garanzia.

3. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del fideiussore e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nei limiti della garanzia, di svolgere qualsiasi operazione di transito comunitario qualunque sia l'ufficio di partenza.

4. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva sono rilasciati, in conformità del disposto degli articoli da 363 a 366, uno o più certificati di garanzia, redatti su formulari conformi al modello figurante nell'allegato 51.

5. Ogni documento T1 da riferimento al certificato di garanzia.

6. L'ufficio di garanzia revoca l'autorizzazione preventiva della garanzia globale quando siano venuti meno i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 361

1. L'importo della garanzia globale è fissato ad almeno il 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ECU, secondo le modalità previste al paragrafo 2.

2. L'ufficio di garanzia procede, in relazione ad un periodo di una settimana, alla valutazione:

- a) delle spedizioni effettuate,
- b) dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, tenuto conto dell'imposizione più elevata applicabile in uno dei paesi interessati.

La valutazione si fonda sulla documentazione commerciale e contabile dell'interessato concernente le merci trasportate nel corso dell'anno precedente; l'importo ottenuto viene in seguito diviso per 52.

Nel caso di richieste di avvalersi della garanzia globale, l'ufficio di garanzia procede, in collaborazione con l'interessato, ad una stima delle quantità, dei valori e delle imposizioni applicabili alle merci che saranno trasportate durante un periodo determinato, basandosi sui dati disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili delle merci che saranno trasportate nel periodo di una settimana.

3. L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza e, se del caso, aggiorna tale importo.

Articolo 362

1. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, il ricorso alla garanzia globale è vietato temporaneamente quando si intende coprire operazioni di transito comunitario esterno riguardanti merci oggetto di una decisione della Commissione, adottata in conformità della procedura del comitato, secondo la quale tali merci sono considerate esposte a rischio di frode più elevato.

2. Quando necessario, e comunque almeno una volta all'anno, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C,

l'elenco delle merci alle quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. Periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, la Commissione decide, in conformità della procedura del comitato, se le misure prese a norma del paragrafo 1 devono essere conformate o soppresse.

Articolo 362 bis

Per le operazioni di transito comunitario esterno concernenti le merci di cui all'articolo 362, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel documento T1 viene indicato il codice NC;
- b) tutti gli esemplari dei documenti T1 considerati recano una delle diciture seguenti in rosso, apposta trasversalmente sul formulario, della dimensione minima di 100 per 10 millimetri:
 - Artículo 362 del Reglamento (CEE) n° 2454/93
 - Forordning (EØF) nr. 2454/93, artikel 362
 - Artikel 362 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
 - Άρθρο 362 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
 - Article 362 of Regulation (EEC) No 2454/93
 - Article 362 du règlement (CEE) n° 2454/93
 - Articolo 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93
 - Artikel 362 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
 - Artigo 362º do Regulamento (CEE) n° 2454/93
 - Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 362 artikla
 - Förordning (EEG) nr 2454/93 artikel 362;
- c) gli esemplari per il rinvio dei documenti T1 che recano tale dicitura devono essere rinviati all'ufficio di partenza non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della spedizione e del documento T1 all'ufficio di destinazione.*

11) All'articolo 368, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, si considera che un'operazione di trasporto presenta rischi maggiori se concerne merci alle quali si applicano le disposizioni in materia di garanzia globale di cui all'articolo 362.»

12) All'articolo 376, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esonero dalla garanzia non si applica qualora sia vietato avvalersi della garanzia globale conformemente all'articolo 362.»

13) L'articolo 380 è così modificato:

«Articolo 380

La prova della regolarità dell'operazione di transito, di cui all'articolo 378, paragrafo 1, viene fornita all'autorità doganale mediante:

a) la presentazione di un documento doganale o commerciale certificato dall'autorità doganale, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 406, al destinatario autorizzato; tale documento deve consentire l'identificazione di dette merci;

oppure

b) la presentazione di un documento doganale di vincolo a un regime doganale in un paese terzo o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata come conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri; il documento deve consentire l'identificazione delle merci di cui trattasi.»

14) All'articolo 453, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente agli articoli da 314 a 324 o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326.»

15) Viene inserito l'articolo 457 bis seguente:

«Articolo 457 bis

La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità.

A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.»

16) All'articolo 503, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «merci agricole»: le merci contemplate dai regolamenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (*). Sono equiparate a merci agricole le merci di cui ai regolamenti (CE)

n. 3448/93 del Consiglio (**) o (CE) n. 1222/94 della Commissione (***);

(*) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(**) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(***) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.»

17) All'articolo 536, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l'autorità doganale esiga che merci comunitarie, che non siano quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 del codice, immagazzinate nei locali del deposito doganale, siano annotate nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 105 del codice, conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, del medesimo, la relativa menzione ne indica chiaramente la posizione doganale.»

18) All'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto v), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«operazioni concernenti merci il cui valore, per codice NC di otto cifre, da importare non eccede, per ogni richiedente e per ogni anno civile, l'importo di 300 000 ECU, indipendentemente dal numero di operatori che eseguono l'operazione di perfezionamento.»

19) All'articolo 696, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione verbale di vincolo costituisce domanda di autorizzazione e il visto dell'inventario apposto dall'ufficio doganale ha valore di autorizzazione.»

20) L'articolo 698 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi, ai sensi dell'articolo 684, sono autorizzati a beneficiare del regime senza domanda né autorizzazione scritte o verbali.»

b) Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«In questi casi si applicano mutatis mutandis la procedura semplificata di cui all'articolo 696.»

21) All'articolo 705, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ove si applichino gli articoli 695 e 696, la dichiarazione di cui al paragrafo 1, o l'inventario, secondo il caso, sono depositati nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.»

22) L'articolo 709 è sostituito dal seguente:

«Articolo 709

1. L'insorgenza di una obbligazione doganale relativa alle merci precedentemente vincolate al regime di ammissione temporanea dà luogo al pagamento di interessi compensativi sull'importo globale dei dazi all'importazione da pagare.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

- a) quando l'obbligazione doganale sorge in conformità dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera b) del codice;
- b) quando l'obbligazione doganale sorge qualora sia stata costituita una garanzia mediante un deposito in contanti pari ad uno degli importi delle obbligazioni doganali di cui all'articolo 192, paragrafo 1 del codice;
- c) quando l'obbligazione doganale sorge dall'immissione in libera pratica delle merci precedentemente vincolate al regime di ammissione temporanea in applicazione degli articoli 673, 678, 682, 684 oppure 684 bis;
- d) quando l'importo degli interessi compensativi, calcolati in conformità del paragrafo 3, non supera 20 ECU per ogni fattispecie d'insorgenza di un'obbligazione doganale;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione chiedi l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, esultanti da colpa o raggi di da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista riesportazione secondo le modalità da lui previste e debitamente documentate all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione. L'articolo 589, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.
3. a) I tassi d'interesse annui da prendere in considerazione sono quelli vigenti al momento del sorgere dell'obbligazione doganale e fissati in applicazione dell'articolo 589, paragrafo 4, lettera a).
- b) Gli interessi sono applicati per mese civile e per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo vincolo al regime delle merci di importazione e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale è sorto il debito doganale. Il periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi non può essere inferiore ad un mese.
- c) L'importo degli interessi è calcolato in funzione dei dazi all'importazione dovuti, del tasso d'interesse di cui alla lettera a) e del periodo di cui alla lettera b).
- 23) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 24) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- 25) Gli allegati 43 e 44 sono sostituiti dagli allegati III e IV del presente regolamento.
- 26) Gli allegati 63, 64 e 65 sono modificati conformemente all'allegato V del presente regolamento.
- 27) L'allegato 79 è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
- 28) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
- 29) L'allegato 108 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
- 30) In tutto il testo i termini il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio sono sostituiti dai termini «il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le misure che, per le operazioni di transito comunitario esterno riguardanti alcune merci, hanno fissato il livello della garanzia globale al 100 % dell'importo totale, o al 50 %, del dazio e delle altre imposizioni esigibili, oppure vietato il ricorso alla garanzia globale, e che sono state adottate in base alla normativa applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano fino alla data della prima decisione adottata in forza dell'articolo 362, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal presente regolamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

I nuovi modelli di cui al presente regolamento possono essere utilizzati a partire dalla sua entrata in vigore. I moduli in uso prima di tale data possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

All'allegato 37, titolo II, lettera A, casella 15, il penultimo paragrafo seguente è inserito:

«Per quello che concerne le formalità d'esportazione, lo Stato membro d'esportazione effettivo è lo Stato membro diverso da quello di esportazione dal quale le merci sono state prima spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro di esportazione. Quando le merci non sono state spedite prima da un altro Stato membro per l'esportazione o l'esportatore è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di esportazione effettivo è identico allo Stato membro di esportazione.»

ALLEGATO II

La tabella relativa alla casella 24 dell'allegato 38 è sostituita dalla seguente:

Colonna A	Colonna B
*1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 8) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1. Acquisto/vendita definitivo/a ⁽²⁾ 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3. Operazioni di compensazione (baratto) 4. Acquisti personali di viaggiatori 5. Leasing finanziario ⁽³⁾
2. Rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria sotto il codice 1 ⁽⁴⁾ ; sostituzione di merci a titolo gratuito ⁽⁴⁾	1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per esempio: in garanzia) di merci non rispedite
3. Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra)	1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4. Altri
4. Operazioni in vista di una trasformazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o di una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Operazioni dopo una trasformazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Transazioni senza trasferimento di proprietà, quali locazione, prestito, leasing operativo ⁽⁷⁾ ed altri usi temporanei ⁽⁸⁾ , ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)	1. Locazione, prestito, leasing operativo, 2. Altri usi temporanei
7. Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per esempio: Airbus)	
8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale ⁽⁹⁾	
9. Altre transazioni	

⁽¹⁾ Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia le transazioni per le quali:

- avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente;
- ha o avrà luogo un pagamento o un'altra compensazione (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo quando le operazioni non siano oggetto di pagamento o di altra compensazione (in tal caso, la transazione figurerebbe sotto il codice 3).

⁽²⁾ Compresa le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.

⁽³⁾ Compreso il leasing finanziario: i pagamenti in leasing sono calcolati in modo da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo proprietario dei beni.

⁽⁴⁾ Le rispensioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A, devono figurare nelle rubriche corrispondenti.

⁽⁵⁾ Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.

⁽⁶⁾ La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione o di miglioria.

⁽⁷⁾ Leasing operativo: tutti i contratti di locazione, escluso il leasing finanziario di cui alla nota ⁽³⁾.

⁽⁸⁾ Questa rubrica riguarda i beni esportati/reimportati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.

⁽⁹⁾ Nella rubrica 8 della colonna A devono essere registrate soltanto le transazioni per le quali ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'insieme dell'operazione. In caso contrario, le transazioni devono essere registrate sotto la rubrica 1.

ALLEGATO III

«*ALLEGATO 43*»

FORMULARIO T2M

COMUNITÀ EUROPEA

1	1. Richiedente (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)		T2M		N. A 000000
	3. Dichiarazione del richiedente Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci da indicare nei riquadri 4 e 6 hanno carattere comunitario. Data: (Firma)		2. Nave da pesca comunitaria Nome: Numero di registrazione: Porto di esercizio: Bandiera:		
			A. Visto dell'autorità competente in materia di registrazione della nave da pesca ⁽¹⁾ Autorità competente: Timbro Data:		
	4. Prodotti della pesca marittima (Nome e natura)			5. Massa lorda (kg) ⁽²⁾	
1	6. Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (Natura)		7. Codice NC	8. Massa lorda (kg)	
9. Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria Il sottoscritto, (Cognome e nome) capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: — sono stati pescati dalla propria nave al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità — hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designate nel riquadro 6 ⁽³⁾ Data: Firma:					
10. Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave: a) Nome: b) Immatricolazione: c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano: Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria. Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci. Data: (Firma del capitano della nave da pesca comunitaria) (Firma del capitano della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti /le merci)					
B. Dogana che ha rilasciato il blochetto T2M Ufficio doganale: Indirizzo: Stato membro: Timbro Data: Firma:					

⁽¹⁾ Se questa autorità coincide con l'ufficio di dogana menzionato nella casella B, la casella A risulta sufficientemente compilata mediante l'apposizione del timbro.

⁽²⁾ Valore approssimativo.

⁽³⁾ Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.

11. Dichiarazione in caso di trattamento a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti (*)

I prodotti designati nel riquadro 4 hanno subito, a bordo della nave di cui alla casella 10, un trattamento citato a pagina del libro di bordo, e le merci ottenute in seguito a tale trattamento sono designate nel riquadro 6.

Data:

.....
(Firma del capitano)

12. Dichiarazione in caso di un secondo trasbordo senza ulteriore trattamento

I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla nave seguente:

a) Nome:

b) Immatricolazione:

c) Bandiera:

d) Cognome e nome del capitano:

Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci.

Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci.

Data:

.....
(Firma del capitano della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci)

.....
(Firma del capitano della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)

13. Attestazione dell'autorità doganale del paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità

La sottoscritta autorità doganale certifica che i prodotti e/o le merci designati nel riquadro 4 e/o 6 sono rimasti sotto sorveglianza doganale durante l'intera permanenza e che non hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la conservazione.

Data d'arrivo dei prodotti e/o delle merci:

Data di uscita dei prodotti e/o delle merci:

Mezzo di trasporto utilizzato per la spedizione nel territorio doganale della Comunità:

Indirizzo completo dell'ufficio doganale:

Paese o territorio:

Timbro

Data:

.....
(Firma)

C. Visto della dogana d'introduzione nel territorio doganale delle Comunità dei prodotti e/o delle merci

Ufficio doganale:

Timbro

Stato membro:

Data:

**Copia del presente formulario
deve essere trasmessa
all'ufficio doganale di cui al
riquadro B**

OSSERVAZIONI

(*) Nave da pesca comunitaria o nave officina comunitaria.

COMUNITÀ EUROPEA

2	1. Richiedente (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)		T2M N. A 000000					
	3. Dichiarazione del richiedente Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci da indicare nei riquadri 4 e 6 hanno carattere comunitario. Data: (Firma)		2. Nave da pesca comunitaria Nome: Numero di registrazione: Porto di esercizio: Bandiera:					
			A. Visto dell'autorità competente in materia di registrazione della nave da pesca ⁽¹⁾ Autorità competente: Timbro Data:					
	4. Prodotti della pesca marittima (Nome e natura)		5. Massa lorda (kg) ⁽²⁾					
2	6. Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (Natura)		7. Codice NC	8. Massa lorda (kg)				
	9. Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria Il sottoscritto, (Cognome e nome) capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: — sono stati pescati dalla propria nave al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità — hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designate nel riquadro 6 ⁽³⁾ Data: Firma:							
10. Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) Nome:</td> <td style="width: 50%;">b) Immatricolazione:</td> </tr> <tr> <td>c) Bandiera:</td> <td>d) Cognome e nome del capitano:</td> </tr> </table> Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria. Data: Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci. Data: (Firma del capitano della nave da pesca comunitaria) (Firma del capitano della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti /le merci)					a) Nome:	b) Immatricolazione:	c) Bandiera:	d) Cognome e nome del capitano:
a) Nome:	b) Immatricolazione:							
c) Bandiera:	d) Cognome e nome del capitano:							
B. Dogana che ha rilasciato il blochetto T2M Ufficio doganale: Indirizzo: Stato membro: Timbro Data: Firma:								

⁽¹⁾ Se questa autorità coincide con l'ufficio di dogana menzionato nella casella B, la casella A risulta sufficientemente compilata mediante l'apposizione del timbro.

⁽²⁾ Valore approssimativo.

⁽³⁾ Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO 44

NOTE

(da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)

I. Aspetti generali

1. L'utilizzazione dei formulari T2M ha lo scopo di giustificare il carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca comunitaria al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità nonché delle merci ottenute a partire da detti prodotti mediante trattamento a bordo di detta nave, di un'altra nave da pesca comunitaria, o di navi officina comunitarie, al momento del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità.
2. La nave da pesca comunitaria è la nave registrata e immatricolata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, che batte bandiera di uno Stato membro, che cattura detti prodotti e, eventualmente, li trasforma a bordo. La nave officina comunitaria è la nave registrata o immatricolata nelle stesse condizioni, che effettua unicamente il trattamento dei prodotti trasbordati.
3. Il presente blocchetto contiene dieci formulari composti ciascuno di un originale e di una copia. Le copie non devono essere staccate dal blocchetto.
4. Il blocchetto deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.
5. Il blocchetto deve essere restituito all'ufficio doganale di emissione se la nave al quale si riferisce cessa di soddisfare le condizioni previste, se tutti gli esemplari contenuti sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità.

II. Autenticazione dei formulari T2M

6. I formulari devono essere compilati a macchina, o in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. Non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione comportante la modifica.
7. I riquadri da 1 a 3 del formulario devono essere compilati dall'interessato nella lingua in cui esso è stampato. I riquadri da 4 a 12 del formulario devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.
8. La validità dei formulari T2M di un blocchetto è garantita dalla presenza nel riquadro A dell'originale e della copia di un visto dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria di detto blocchetto, per una durata di due anni a partire dalla data che compare a pagina 2 della copertina del blocchetto.

III. Utilizzazione dei formulari T2M

9. Il capitano della nave da pesca comunitaria compila i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 9 dell'originale e della copia:
 - ogniquale volta i prodotti della pesca e/o le merci ottenute mediante trattamento a bordo di detti prodotti sono sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto da cui saranno spediti in detto territorio;
 - ogniquale volta detti prodotti e/o merci sono trasbordati su un'altra nave da pesca comunitaria, o su una nave officina comunitaria — sulla quale i prodotti subiscono un trattamento a bordo — o su qualsiasi altra nave — senza trattamento alcuno — che li trasporta direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità, oppure di un altro porto dal quale saranno spediti verso detto territorio. In tal caso il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 10 dell'originale e della copia.
10. Se del caso, il capitano della nave di cui sopra, sulla quale i prodotti sono stati trasbordati da un peschereccio comunitario per subire un trattamento a bordo, compila i riquadri 6, 7 e 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 11 dell'originale:
 - ogniquale volta le merci ottenute mediante trattamento a bordo sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio;

— ogniqualvolta dette merci sono trasbordate su qualsiasi altra nave che le trasporta, senza trattamento alcuno, direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità oppure di un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio. In tal caso, il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 12 di detto originale.

11. Nel caso in cui i prodotti e le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità prima di essere avviati verso quest'ultimo territorio, il riquadro 13 del formulario deve essere compilato e firmato dall'autorità doganale di detto paese o territorio. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non ritornino nel territorio doganale della Comunità, devono essere indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti.
12. L'originale del formulario T2M accompagna i prodotti e/o le merci in caso di trasbordo e invio nel territorio doganale della Comunità.

IV. Utilizzazione degli "estratti" dei formulari T2M

Qualora i prodotti e/o le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità per essere in seguito inoltrati verso tale territorio in spedizioni frazionate:

13. Alcuni formulari originali T2M, corrispondenti al numero di dette spedizioni, sono staccati dal blocchetto del peschereccio originario di detti prodotti e/o merci e su di essi viene apposta in caratteri leggibili la dicitura "Estratto" e menzionato il riferimento al formulario T2M iniziale.

Anche sulle copie degli "estratti" che restano nel blocchetto vengono menzionati tali riferimenti.

14. Per ciascuna spedizione frazionata:

- i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 del formulario "Estratto" T2M sono compilati indicando i quantitativi dei prodotti e/o delle merci oggetto della spedizione;
- il riquadro 13 dell'originale del formulario "Estratto" è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio;
- nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale sono indicati il numero e la natura dei colli, la massa lorda, la destinazione della spedizione e il numero e la data dell'estratto;
- il formulario "Estratto" accompagna la spedizione dei prodotti e/o delle merci.

15. Quando tutti i prodotti e/o tutte le merci oggetto del formulario T2M iniziale sono stati spediti nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 di detto formulario è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio. Tale formulario, viene spedito all'ufficio doganale emittente del blocchetto T2M. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano avviate verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a tali lotti.

V. Appuramento dei formulari T2M

16. Ogni formulario T2M — iniziale o "Estratto" — deve essere consegnato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, quando l'introduzione avvenga in regime di transito iniziato all'esterno di detto territorio, tale formulario sarà presentato all'ufficio doganale di destinazione del suddetto regime.
-

ALLEGATO V

Gli allegati 63, 64 e 65 sono modificati come segue:

La separazione tra la seconda e la terza suddivisione:

- della casella 33 dell'esemplare di controllo T5,
- della casella 33 dell'esemplare T5 bis, e
- dalla rubrica «codice delle merci» della distinta di carico T5
è spostata verso sinistra di un decimo di pollice (2,54 mm).

ALLEGATO VI

Nell'allegato 79, i seguenti numeri d'ordine sono sostituiti dal testo seguente:

Numero d'ordine	Codice NC e denominazione dei prodotti compensatori		Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano
•12	0504 00 00	— Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	Macellazione e taglio di animali del capitolo I
22	ex 0511 99	— Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3	Macellazione di animali del capitolo I e ogni lavorazione e trasformazione su carni»

ALLEGATO VII

All'allegato 87 è aggiunto il punto seguente:

Numero d'ordine	Colonna I	Colonna II
	Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni che possono essere effettuate
•15	Olio di ricino del codice NC 1515 30 90	Trasformazione per fabbricare — Olio di ricino idrogenato (detto "Opal-wax") del codice NC 1516 20 10 — Acido 12 — idrossistearico (purezza inferiore al 90 %) del codice NC 3823 19 10 — Acido 12 — idrossistearico (purezza superiore al 90 %) del codice NC 2918 19 90 — Glicerina del codice NC 2905 45 00•

ALLEGATO VIII

L'allegato 108 è modificato come segue:

Il testo che segue la dicitura «Repubblica ellenica» è sostituito dal testo seguente:

•Zona franca del Pireo
Zona franca di Salonicco•.
